

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 08/07/2024

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 10/10/2019 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/10/2023, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la condanna al pagamento dell'importo complessivo di € 2.465,28, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di rimborso della quota non maturata delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione;
- il rimborso degli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- il rimborso delle spese legali e della procedura.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, rilevando:

- l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, dell'importo di € 133,92 a titolo di oneri incasso rate;
- che il reclamo proposto dal ricorrente in data 17/02/2024, risulta caratterizzato da gravi inesattezze e incongruenze, avendo ad oggetto al tempo stesso, sia una "diffida al rimborso" che una richiesta di "accesso agli atti"; fa presente che da tale formulazione si evince che il ricorrente avanzava una richiesta di rimborso senza aver previamente consultato la documentazione contrattuale;



- reputa altresì che in sede di reclamo il ricorrente si limita a chiedere il rimborso dell'importo complessivo di € 2.465,28, senza tuttavia specificare le voci di costo; aggiunge che tale importo, peraltro, risulta superiore alla somma delle voci di costo richieste con l'odierno ricorso pari a € 1.975,85; infine precisa che il reclamo non risultava corredato da copia della procura alle liti;
- che l'intermediario riscontrava il reclamo in data 04/03/2024 eccependo le medesime contestazioni formulate in questa sede, a fronte delle quali parte ricorrente si limitava ad allegare copia della procura alle liti, senza nulla precisare in merito alla richiesta di rimborso;
- ritiene pertanto che il documento qualificato dal ricorrente come "reclamo" debba considerarsi una mera richiesta documentale.

Pertanto chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile per mancanza di previo reclamo e il rigetto nel merito del ricorso.

In sede di repliche il ricorrente fa presente che in data 17/02/2024 inviava alla resistente formale reclamo, avente ad oggetto sia la richiesta di restituzione dei costi per anticipata estinzione che quella di duplicazione contrattuale, giustificata dalla necessità di confrontare i documenti in possesso del ricorrente con quelli dell'intermediario.

Aggiunge che il suddetto reclamo risultava corredato dai documenti di identità del ricorrente e del rappresentante volontario e dalla procura di conferimento incarico siglata in digitale.

Nel merito eccepisce che, con riferimento alle commissioni di attivazione/intermediazione ricomprese in un'unica voce, la resistente non ha fornito alcuna documentazione volta a provare che l'importo sia stato realmente corrisposto all'intermediario, e/o e che le stesse debbano imputarsi ad attività up-front che ne giustificano la non ripetibilità.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

In sede di controrepliche l'intermediario ribadisce le proprie deduzioni riguardo la mancanza del reclamo, non potendosi qualificare come tale la missiva del 17/02/2024 inviata dal ricorrente. Ribadisce altresì che la richiesta di rimborso avanzata dal ricorrente con l'odierno ricorso (pari a € 2.465,28) risulta superiore alla somma di tutte le voci di costo indicate in contratto e pari a complessivi € 2.215,05.

Insiste quindi per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente l'intermediario eccepisce l'irricevibilità dell'odierno ricorso per mancanza di reclamo.

Al riguardo, in sede di controdeduzioni, specifica che la missiva inviata dal ricorrente in data 17/02/2024 non possa considerarsi come "reclamo" poiché ha ad oggetto sia la "diffida rimborso" sia la richiesta di "accesso agli atti con contestuale rilascio di copia di tutta la documentazione contrattuale (...)"; reputa, pertanto, che la stessa vada intesa come "mera richiesta documentale" e che, conseguentemente, l'odierno ricorso risulti privo della condizione di procedibilità.

Contesta altresì il contenuto del suddetto "reclamo", eccependo che con lo stesso il ricorrente si limita a chiedere il rimborso dell'importo di € 2.465,28, senza tuttavia specificare le voci di costo; evidenzia inoltre che, tale importo risulta superiore alla somma di tutte le voci di costo indicate in contratto pari a complessivi € 2.215,05.

Si rammenta che, in forza delle vigenti Disposizioni ABF, il ricorso deve essere preceduto da un reclamo all'intermediario (Sez. VI, par. 1); la mancata presentazione del reclamo costituisce una causa di manifesta inammissibilità del ricorso (Sez. VI, par. 2 nota 1).



Le richiamate Disposizioni ABF (Sez. I, par. 3) descrivono il reclamo come “ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es., lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento anche omissivo”.

Secondo la giurisprudenza arbitrale grava sul ricorrente l’onere di provare di aver presentato il reclamo, secondo il principio generale che governa l’onere della prova ex art. 2697 c.c.

Il reclamo è dunque un atto in forma scritta, riferibile a un cliente chiaramente identificabile, che non richiede l’utilizzo di formule sacramentali o di modelli imposti dalla legge; può infatti presentarsi con una lettera, un fax o una email, purché risulti espressamente e con chiarezza la contestazione mossa all’intermediario (ex multis, Collegio di Bari, decisioni nn. 21129/18 e 14802/2020).

Nel caso di specie, il ricorrente produce in atti copia del reclamo del 17/02/2024 (regolarmente consegnato all’intermediario in pari data) da cui risulta che chiedeva il rimborso dell’importo di “€ 2.465,28 a titolo di spese fisse e commissioni varie oltre le quote indebitamente trattenute e indicate in c.e. oltre interessi dal dovuto al soddisfo e spese legali quantificate in € 250,00”.

Il ricorrente sembrava chiedere anche il rilascio della copia di tutta la documentazione contrattuale, precisando che quella già in possesso era stata precedentemente fornita dalla resistente.

In sede di ricorso il ricorrente chiede la restituzione dello stesso importo (€ 2.465,28), ma specifica le voci di costo da rimborsare (spese di istruttoria e commissioni di intermediazione).

Pertanto, deve ritenersi che la comunicazione del 17/02/2024 avesse le caratteristiche formali e sostanziali del reclamo, con la conseguenza che il ricorso può essere deciso nel merito.

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 10/10/2019, quindi prima dell’entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l’articolo 125-sexies T.U.B., l’estinzione anticipata è avvenuta alla quarantottesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l’orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l’originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all’orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor”; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi recurring, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up-front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che “1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».”

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor “non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Ciò posto, natura up-front va riconosciuta alle spese di istruttoria e alle commissioni di intermediazioni, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto; la diversa natura recurring va invece riconosciuta al costo per l'incasso delle rate (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 1363/2024 e 12320/2023).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,30%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,09%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese istruttoria (up front)	€ 600,00	€ 360,00 <input type="radio"/>	€ 234,57 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 234,57
<input type="radio"/>	commiss. Intermediazione (up front)	€ 1.375,85	€ 825,51 <input type="radio"/>	€ 537,89 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 537,89
<input type="radio"/>	spese incasso rata (recurring)	€ 223,20	€ 133,92 <input checked="" type="radio"/>	€ 87,26 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 133,92	€ 0,00
<input type="radio"/>	(recurring)		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 772
interessi legali						si	

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese legali, attesa la natura seriale del ricorso e, comunque, in quanto sprovvista di documentazione a supporto.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 772,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI